

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI BEVANDE E ALIMENTI PRESSO L'AZIENDA
SPECIALE CASA DI RIPOSO DON MOSCHETTA**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Oggetto del contratto.....	4
Articolo 2 Durata della concessione.....	4
Articolo 3 Valore della concessione. Canone base mensile complessivo.	4
PARTE II – DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE	6
Articolo 4 Ubicazione - Locali a disposizione	6
Articolo 5 Prodotti in vendita e caratteristiche merceologiche delle materie prime.....	6
Articolo 6 Prezzi delle consumazioni dei distributori.....	7
Articolo 7 Periodo di prova	7
Articolo 8 Oneri a carico dell’Amministrazione e tempi di intervento	8
Articolo 9 Requisiti di conformità	8
Articolo 10 Oneri a carico del Concessionario	9
Articolo 11 Disposizioni in materia di HACCP.....	10
Articolo 12 Disposizioni in materia di pulizia e igiene degli ambienti.....	10
Articolo 13 Norme in materia di sicurezza	11
Articolo 14 Obblighi del concessionario.....	12
Articolo 15 Direttore dell’Esecuzione del Contratto	13
Articolo 16 Responsabile del servizio.....	13
PARTE III - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.....	14
Articolo 17 Responsabilità del Concessionario. Polizza assicurativa	14
Articolo 18 Rapporti nei confronti di terzi	14
Articolo 19 Canone di concessione	15
Articolo 20 Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti - Subappalto	15
Articolo 21 Contestazioni - controversie - penali.....	15
Articolo 22 Risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa.....	17
Articolo 23 Recesso	18
Articolo 24 Disposizione per il caso di scioglimento del contratto	18
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI	19
Articolo 25 Foro competente	19
Articolo 26 Trattamento dei dati personali.....	19
Articolo 27 Oneri fiscali e spese contrattuali	19
Articolo 29 Norma di chiusura	19

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

Il presente Capitolato disciplina la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici, presso la Casa di Riposo Don Moschetta, in Caorle (VE), via Buonarroti 10 (di seguito "Amministrazione").

L'esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato nel presente Capitolato nonché dall'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario della concessione, nel seguito denominato "Concessionario".

L'utilizzo del servizio da parte dell'utenza è assolutamente facoltativo, pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per la eventuale mancata partecipazione degli utenti.

E' vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.

E' richiesto che la Concessionaria, nell'esecuzione del presente contratto, impronti costantemente la propria attività a criteri di eco-sostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi).

Articolo 2 Durata della concessione.

La concessione avrà durata di mesi 36 (trentasei), con decorrenza indicativa dal 17 aprile 2023 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio.

Non è prevista alcuna forma di rinnovo o proroga.

Articolo 3 Valore della concessione. Canone base mensile complessivo.

Presso la sede dovranno essere installate le seguenti macchine distributrici

- n. 1 macchina distributrice per l'erogazione di bevande calde
- n. 1 macchina distributrice per l'erogazione di bevande fredde e alimenti

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell'Amministrazione al momento della stesura del presente capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

Il Concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Al termine del contratto il Concessionario dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Amministrazione le proprie apparecchiature e provvedere agli eventuali ripristini dei siti dove erano collocate entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione.

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

I distributori dovranno:

- ✓ avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.01.2013;
- ✓ essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta ed erogare il resto, nonché essere dotati di lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede ...);
- ✓ essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- ✓ avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- ✓ essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- ✓ riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- ✓ avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

Il Concessionario dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inadatti allo scopo.

La distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di € 2,50, è a totale carico del Concessionario, il quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.

Alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla cauzione: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dal Concessionario stesso, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto.

Il valore stimato della concessione per il periodo di durata della stessa di 36 mesi è pari ad € 37.500,00, oltre IVA.

Il valore della concessione è stato stimato (art.167 del Codice), sulla base della potenziale utenza e dei relativi proventi dalla gestione. I valori hanno carattere puramente indicativo, non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio.

Il canone mensile per la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici, soggetto a rialzo d'asta, è stimato in relazione ad una percentuale pari al 15% (quindici per cento) calcolata sul fatturato realizzato mensilmente dal Concessionario.

PARTE II – DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 4 Ubicazione - Locali a disposizione

Lo spazio per l'installazione dei distributori automatici è collocato nella sede della Azienda Speciale Casa di Riposo Don Moschetta Casa di Caorle in Buonarroti n. 10.

Alla scadenza, il Concessionario dovrà rendere liberi i locali asportando le scorte e quant'altro di sua proprietà. I locali dovranno essere lasciati liberi in buono stato di conservazione. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.

È vietata la concessione a terzi, da parte del Concessionario, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.

L'utilizzo degli spazi a disposizione per altri eventuali scopi diversi da quanto espressamente previsto dal presente capitolato, dovrà essere autorizzato/disposto dall'Amministrazione.

Articolo 5 Prodotti in vendita e caratteristiche merceologiche delle materie prime.

Il Concessionario garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi alle normative vigenti e siano immuni da vizi che li rendano inadatti al consumo.

Gli articoli e le bevande poste in vendita dovranno essere di primarie marche nazionali e/o estere.

È vietata la vendita, sia sfusa che in contenitori sigillati, di alcoolici e superalcolici.

È altresì vietata la vendita e la distribuzione di prodotti all'interno dei nuclei.

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia. Qualsiasi variazione riguardante le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari deve essere preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Per i distributori automatici i prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché a quanto previsto nel successivo art. 7.

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG. CE 1829/2003, 1830/2003, D. Lgs. 224/2003 e Legge Regione Veneto n. 6 del 2002) la ditta affidataria dovrà testare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: Decreto Legislativo 220/1995, Reg. CE 834/2007, Reg. CE 889/2008 e s.m.i., D.M. 27.11.2009.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

A. BEVANDE CALDE:

- ✓ CAFFÈ: dovrà essere macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione
- ✓ LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione
- ✓ CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione

- ✓ THE: almeno 14 gr. di the in polvere per cad. erogazione
- ✓ CIOCCOLATO: almeno 21 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione

B. BEVANDE FREDDE IN BOTTIGLIA:

- ✓ Acqua minerale naturale e gassata – in bottiglia di PET da 50 cl., aranciata, limonata ecc.

C. BEVANDE FREDDE IN LATTINA (bibite, the):

- ✓ Contenuto minimo bevanda fredda di 1^ qualità in lattina: 33 cl.

D. ALIMENTI VARI (panini e tramezzini confezionati, crackers, merendine ecc.):

Il Concessionario dovrà concordare con l'Amministrazione i prodotti che periodicamente intende mettere in distribuzione.

Articolo 6 Prezzi delle consumazioni dei distributori

I prezzi per eventuali voci aggiuntive dovranno essere in linea con i prezzi di mercato e dovranno essere concordati ed autorizzati dall'Amministrazione.

I prezzi al pubblico resteranno fissi ed immutabili per i primi 12 mesi dall'inizio effettivo del servizio.

Per il secondo anno e gli anni successivi sino al termine del contratto, i singoli prezzi potranno essere aggiornati previa richiesta scritta del Concessionario, in base alla rilevazione di cui all'art. 175, comma 6, del Codice ed avranno efficacia dalla data di comunicazione del provvedimento che disporrà la revisione.

Per i primi 12 mesi di durata della concessione i prezzi al pubblico dovranno essere i seguenti:

Prodotto	Prezzo moneta	Prezzo chiave
Bevande calde	€ 0,35	€ 0,33
Bevande fredde (acqua)	€ 0,40	€ 0,38
The in bottiglia (50 cl.)	€ 0,80	€ 0,78
Succo in bottiglia	€ 1,05	€ 1,03
Cracker	€ 0,30	€ 0,28
Croccantelle	€ 0,55	€ 0,53
Bauli/Kinder Delice/Kinder Cereali/Duplo/Troncky	€ 0,55	€ 0,53
Twix/KitKat	€ 0,70	€ 0,78
Crostatina/Loacker/Kinder Bueno	€ 0,85	€ 0,83
Frutta secca/Prodotti bio	€ 0,90	€ 0,88
Panini	€ 1,30	€ 1,28

Articolo 7 Periodo di prova

I primi sei mesi dall'avvio del servizio si intendono effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza e/o insoddisfazione del servizio, formalmente contestata al Concessionario, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto mediante comunicazione PEC almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova. Costituisce motivo di recesso l'irrogazione di 1 (una) penale,

nelle modalità descritte dall'art. 22, comma 1, del presente Capitolato, durante il periodo di prova. Decorso sei mesi di prova, il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo.

Articolo 8 Oneri a carico dell'Amministrazione e tempi di intervento

Sono a carico dell'Amministrazione i costi relativi ad acqua, energia elettrica, riscaldamento e climatizzazione.

Eventuali carenze e/o disservizi non dipendenti dal Concessionario che dovessero verificarsi, quali alimentazioni energetiche, idrauliche, termiche ecc., dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione, in modo tale che la stessa possa provvedere alla loro risoluzione.

Il Concessionario deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dal Concessionario nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 33 del DPR 327/1980.

In caso di guasto, il Concessionario deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica "on site" (intervento) entro 6 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo e-mail o telefono da parte di incaricati dell'Amministrazione.

Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo e-mail o telefono da parte di incaricati dell'Amministrazione.

In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, il Concessionario deve provvedere al rifornimento entro 6 ore dal ricevimento di e-mail o telefonata da parte di incaricati dell'Amministrazione.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il Concessionario deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni distributore automatico contenente i recapiti telefonici degli incaricati per la riparazione.

In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore automatico danneggiato entro 48 ore dalla segnalazione di cui sopra.

Articolo 9 Requisiti di conformità

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature dovranno:

- ✓ essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del DPR 459/1996, del D. Lgs 17/2010 (direttive macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- ✓ rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita
- ✓ rispettare le norme riguardanti materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e del D.M. 21.03.1973, e lo stesso dicasi per le attrezzature usate per l'erogazione delle bevande calde (bicchieri, palette);
- ✓ essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- ✓ essere munite del marchio CE;

- ✓ essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE, es.: IMQ;
- ✓ essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

I distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsoleti dovranno essere tempestivamente sostituiti da distributori tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.

Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione.

L'arredo dovrà rispondere ai requisiti di ignifugicità previsti dalla normativa vigente per le strutture classificate a elevato rischio di incendio.

Articolo 10 Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario è tenuto al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato, dall'offerta e dal relativo contratto.

In particolare, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario:

- ✓ provvede a tutti gli oneri per la presentazione e il rilascio delle autorizzazioni necessarie (VVFF, Comune, Settore Igiene, ecc.);
- ✓ provvede ad acquisire e mantenere le necessarie autorizzazioni sanitarie e non (comprese eventuali licenze commerciali) per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato. Tutte le licenze ed autorizzazioni dovranno essere intestate al Legale rappresentante del Concessionario;
- ✓ assume tutte le imposte relative alla concessione di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivanti nei confronti dell'Amministrazione;
- ✓ osserva le leggi e i regolamenti di natura amministrativa, fiscale, sanitaria, tecnica, e di polizia che disciplinano la suddetta attività, assumendone anche la responsabilità;
- ✓ impronta costantemente la propria attività a criteri di eco-sostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, ...);
- ✓ corrisponde all'Amministrazione il canone di concessione;
- ✓ provvede alla manutenzione ordinaria dei locali dati in concessione e degli impianti fissi;
- ✓ provvede alla sostituzione delle attrezzature, qualora presentassero un'usura superiore alla norma, o una non adeguata funzionalità;
- ✓ segnala al D.E.C., in via preventiva, eventuali sostituzioni di attrezzature e la nuova attrezzatura da utilizzare, per la verifica dei differenti assorbimenti energetici;
- ✓ provvede alle spese per la sicurezza delle apparecchiature installate;
- ✓ provvede alla pulizia dei locali comprese le relative attrezzature e i materiali;
- ✓ rimborsa i costi sostenuti dall'Amministrazione per il pagamento di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Amministrazione per inadempienze o comunque per responsabilità del Concessionario. In tal caso il Concessionario provvede all'immediato e totale rimborso a favore dell'Amministrazione; in difetto, salva ogni azione a tutela dei propri interessi, l'Amministrazione si rifarà sulla garanzia definitiva costituita dal Concessionario, richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista;
- ✓ provvede all'effettuazione dei controlli microbiologici sui locali e attrezzature, sugli alimenti e sul personale dipendente e agli oneri derivanti;
- ✓ nomina il Responsabile della Sicurezza il cui nominativo dovrà essere comunicato al D.E.C.;
- ✓ fornisce tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) contro gli infortuni previsti dalle leggi vigenti;
- ✓ farà effettuare ai propri dipendenti tutti i necessari accertamenti clinici (non esclusi dal C.C.N.L.) in caso di necessità, in particolare per patologie infettive che dovranno essere immediatamente certificate e segnalate all'Amministrazione;

- ✓ lascia liberi e sgombri gli spazi concessi, allo scadere del rapporto di concessione. In difetto l'Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma 2, del codice civile.

Il Concessionario, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti; l'Amministrazione resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

La violazione anche di uno soltanto dei suddetti obblighi e di altri oneri previsti dal presente capitolato comporterà l'immediata applicazione delle penali previste al successivo art. 21 oltre al risarcimento del danno, fatta sempre salva la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento da parte della ditta concessionaria, con relativo incameramento della garanzia definitiva.

Articolo 11 Disposizioni in materia di HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004 che, unitamente alle relative procedure di autocontrollo dovrà essere consegnato all'Amministrazione.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Articolo 12 Disposizioni in materia di pulizia e igiene degli ambienti

Il Concessionario dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia e sanificazione delle attrezzature oggetto della concessione.

Il Concessionario dovrà effettuare interventi radicali di disinfestazione ed interventi routinari a frequenze prestabilite. Gli interventi di disinfestazione dovranno essere programmati di anno in anno e trasmessi al D.E.C. per le opportune valutazioni e approvazioni di competenza.

Per le operazioni di disinfestazione dovranno porsi in essere tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia.

Il Concessionario utilizzerà prodotti per le pulizie autorizzati dal Ministero della Sanità, corredati da scheda tecnica da consegnarsi al D.E.C. per le opportune valutazioni e approvazioni di competenza.

L'Amministrazione, tramite propri incaricati di fiducia, si riserva senza preavviso la facoltà di effettuare in qualsiasi momento oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza alla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria nonché a quanto previsto nel presente capitolato, anche controlli in merito all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio.

Nel caso gli accertamenti svelassero una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate il Concessionario è tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per le verifiche effettuate, senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno procurato dalla mancata corrispondenza con il presente capitolato.

Gli organismi preposti al controllo sono:

- Gli organi di vigilanza e ispezione dell'ASL, per quanto di competenza;

- Gli organi di vigilanza e ispezione dei NAS.

Il Concessionario comunicherà, prima dell'inizio del servizio, il nome del personale autorizzato a presenziare alle verifiche ed a firmare per presa visione gli eventuali rapporti di non conformità, redatti contestualmente alla loro rilevazione. Tale personale dovrà essere in grado di recarsi sul luogo entro 1 (una) ora dall'inizio del controllo.

Tali controlli potranno riguardare:

- ✓ documenti previsti dal presente capitolato;
- ✓ qualità merceologica dei prodotti di consumo;
- ✓ date di scadenza dei prodotti;
- ✓ pulizia ed igiene delle attrezzature;
- ✓ controllo dei prodotti impiegati per la pulizia e l'igienizzazione;
- ✓ osservazione delle modalità operative;
- ✓ stato d'usura e conservazione delle attrezzature.

Potrà inoltre essere richiesto il prelievo di prodotti di consumo, da inviare per accertamenti analitici presso un laboratorio, scelto dall'Amministrazione, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale procedura esonera l'Amministrazione dal dover procedere in contraddittorio, con contro-campioni e revisioni d'analisi, in caso di rilevazione di irregolarità.

L'Amministrazione ha facoltà di nominare un'apposita commissione di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte del Concessionario di quanto previsto nel presente capitolato e suoi allegati, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 13 Norme in materia di sicurezza

Il Concessionario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel T.U. sulla sicurezza art. 26 del D. Lgs. 81/2008, articolo integrato e modificato dal D. Lgs. 106/2009.

In considerazione di quanto contenuto nella Determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui viene stabilito che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze, non si ravvisano nel presente caso interferenze, poiché le attività relative al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dal personale della ditta che si aggiudicherà la gara, senza il coinvolgimento di personale dell'Amministrazione, pertanto non sono da prevedere spese aggiuntive per la sicurezza relativamente al servizio di cui trattasi.

Dovrà comunque essere convocata la Riunione di Coordinamento ai fini della sicurezza – ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. - da concordare con la ditta concessionaria, in cui verranno prese in considerazione le modalità operative di svolgimento dell'attività stessa.

Per quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Il Concessionario dovrà prendere contatto con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione per le informazioni di legge di cui al D. Lgs. 81/2008.

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, previo sopralluogo obbligatorio presso la sede interessata, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

All'atto della stipula del contratto la Concessionaria dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dai datori di lavoro e disponibile presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione e dei Piani di Sicurezza dei vari edifici.

Articolo 14 Obblighi del concessionario

Il Concessionario dovrà:

- ✓ Fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il calendario delle installazioni programmate da effettuarsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione. Tali installazioni dovranno essere concordate con l'Amministrazione e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;
- ✓ Fornire e installare i distributori automatici entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- ✓ Fornire al termine dei 15 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato - in formato excel - delle apparecchiature distributrici installate distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita, tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo, nonché procedere all'aggiornamento dello stesso in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- ✓ Garantire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti per ogni distributore automatico;
- ✓ Collocare n. 2 idonei recipienti porta rifiuti, da l. 50 o 100 (come verrà richiesto dal Concedente), dotati di coperchio a ritorno automatico – da sostituire qualora divenuti inadatti allo scopo – in prossimità di ogni distributore o gruppo di distributori installati, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- ✓ Garantire il controllo dei prodotti utilizzati, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la corretta conservazione sia a magazzino che nei distributori automatici dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti;
- ✓ Impiegare nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- ✓ Provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
- ✓ Mantenere invariati i prezzi di tutti i prodotti erogati dai distributori, fatto salvo l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- ✓ Garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- ✓ Provvedere alla distribuzione degli strumenti elettronici di pagamento in conformità a quanto indicato nell'art. 3, nonché al loro ritiro al termine dell'appalto con restituzione della cauzione;
- ✓ Comunicare all'Autorità sanitaria e al comune competente per territorio, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione degli stessi;

- ✓ Impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne;
- ✓ Avvalersi di un congruo numero di dipendenti, adeguatamente formati, al fine di garantire un servizio efficiente ed efficace;
- ✓ Presentare, a fini statistici, ogni fine anno il totale degli incassi, suddivisi per macchina e per sede;
- ✓ Garantire un congruo numero di erogatori gratuiti d'acqua.

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, il Concessionario è pertanto tenuto al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato, dall'offerta e dal relativo contratto.

Il Concessionario, oltre a quanto già specificato, è tenuto a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti; l'Amministrazione resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

Articolo 15 Direttore dell'Esecuzione del Contratto

L'Amministrazione designa il Direttore dell'esecuzione del contratto (nel seguito D.E.C.), con il compito di coordinare, dirigere e controllare che l'appalto sia eseguito conformemente al presente capitolato e all'offerta del Concessionario.

Articolo 16 Responsabile del servizio

Il Concessionario affida la direzione complessiva del servizio a un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e nominare un suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento. I nominativi di entrambi e i relativi riferimenti telefoni per la reperibilità devono essere comunicati al D.E.C. dell'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio.

Funzione del responsabile è quella di controllare che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dell'attività ed essere presente ai controlli di conformità previsti. Il direttore del servizio è referente unico, deve mantenere un contatto continuo con gli Uffici preposti dell'Amministrazione, per il controllo del buon andamento delle prestazioni. Il direttore o il suo facente funzioni devono essere facilmente reperibili durante la fascia oraria di funzionamento del servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal Concessionario.

PARTE III - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 17 Responsabilità del Concessionario. Polizza assicurativa

Il Concessionario sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione e a terzi nell'espletamento del servizio, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale qualificato e dovrà essere in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

In particolare il Concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari). Il Concessionario, sarà, altresì, ritenuto responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

Il Concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere altresì la copertura dei rischi da somministrazione di cibi e bevande subito dai fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dalla presente concessione.

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine.

Il Concessionario trasmetterà all'Amministrazione la quietanza di pagamento del premio del sopra citato contratto assicurativo, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun anno di durata della concessione.

La Concessionaria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

Articolo 18 Rapporti nei confronti di terzi

Il Concessionario dovrà assumersi ogni onere derivante dall'esercizio della gestione dei distributori, soprattutto per quanto riguarda gli impegni di pagamento nei confronti di fornitori e di eventuali creditori, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo dovrà impegnarsi, nei rapporti d'affari con i fornitori, a dichiarare la propria posizione di gestore dell'attività economica connessa all'esercizio del servizio in concessione, con esclusione di ogni e qualsiasi intervento in proposito dell'Amministrazione. In particolare si impegnerà a non dare garanzia su mobili e attrezzature dell'Amministrazione delle quali avesse per qualsiasi causa la detenzione.

Inoltre, il Concessionario dovrà garantire ai propri dipendenti regolarità contributiva e retributiva nel rispetto delle norme e dei contratti di lavoro esistenti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali inadempienze.

Articolo 19 Canone di concessione

A fronte della concessione l'Amministrazione ricava un canone di concessione, per l'attività commerciale sopraindicata, che verrà richiesto con cadenza mensile e sarà calcolato sulla base della percentuale offerta in fase di gara da applicare al fatturato effettivamente realizzato nel mese di riferimento.

L'Amministrazione entro il giorno 10 del mese successivo al mese di riferimento emetterà la relativa fattura.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese di emissione della fattura.

Articolo 20 Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti - Subappalto

È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.), fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Al subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 174 del Codice.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Articolo 21 Contestazioni - controversie - penali

Qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio non fosse conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

- 1) in caso di inadempimento/inosservanza parziale degli obblighi contrattuali inerenti la gestione dei distributori automatici, confermati da richiamo scritto, verrà applicata una penale minima di € 300,00.= per ogni infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti fattispecie di inadempimenti:
 - ✓ non puntuale esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria prevista sulle attrezzature e delle operazioni di pulizia, disinfestazione e disinfezione;
 - ✓ mancata osservanza di tutte le cosiddette norme di corretta prassi igienica ed inerenti la sicurezza degli ambienti di lavoro per la tutela degli utenti;
 - ✓ non rispetto degli orari e di tutte le altre prescrizioni richieste, salvo successivi accordi diversi intercorsi con l'Amministrazione;
 - ✓ mancata osservanza delle caratteristiche merceologiche dei prodotti posti in vendita;
 - ✓ mancata osservanza di quanto previsto all'art. 11 del presente capitolato in materia di pulizia/igiene e smaltimento rifiuti;

- ✓ mancata osservanza alle richieste di restituzione di prodotti non ritenuti di prima qualità o la cui distribuzione non è ritenuta opportuna;
- 2) in caso di inadempimento/inosservanza anche solo parziale degli obblighi contrattuali, **ripetuti e rilevati per 3 volte nell'arco dell'anno solare**, dal quarto evento verrà applicata una penale di € 600,00.= fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;
- 3) in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, dovuto a **dolo o colpa grave** del Concessionario, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti; tale diritto potrà essere esercitato, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi:
 - ✓ in presenza di documentate procedure concorsuali nei confronti del Concessionario ovvero in presenza di atti di sequestro o pignoramenti nei confronti dello stesso;
 - ✓ in caso di cessione totale o parziale del contratto;
 - ✓ in caso di frode o colpa grave del Concessionario nell'esecuzione degli obblighi o condizioni contrattuali;
 - ✓ per mutamento di destinazione dei locali o modifica d'attività non concordata con l'Amministrazione;
 - ✓ per gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità del servizio ed arrecare pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione; per tali effetti sono considerate gravi negligenze le eventuali carenze igienico-sanitarie accertate dagli organi competenti;
 - ✓ per recidiva morosità nel pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Amministrazione;
 - ✓ per mancato rispetto del listino prezzi;
 - ✓ per inattività totale dell'esercizio, imputabile al Concessionario;
 - ✓ in caso di addebito di penali di cui ai punti 1 e 2 in numero superiore a cinque nell'arco di un anno;
- 4) in caso di mancata corresponsione di tre canoni di concessione; in tal caso l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Per inadempienze a seguito di controlli saranno applicate le seguenti penali:

- ✓ Mancato avvio del servizio entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva: penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- ✓ Esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 6 ore dalla segnalazione: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore e prodotto per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nel rifornimento;
- ✓ Mancato intervento in caso di guasto per oltre 6 ore dalla segnalazione: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nell'intervento;
- ✓ Mancata riparazione per oltre 24 ore dalla segnalazione: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella riparazione;
- ✓ Mancata sostituzione in caso di rotture gravi per oltre 48 ore dalla segnalazione: penale di € 50,00 (cinquanta/00) per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella sostituzione;
- ✓ Mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con la Concedente e quelli inseriti nei distributori: penale di € 20,00 (venti/00) per singolo distributore e prodotto per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di presenza;
- ✓ Quantità e/o grammature dei prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 6 o offerto in sede di gara: penale di € 200,00 (duecento/00);

- ✓ Per mancato rispetto di quanto indicato all'art. 12 (HACCP): penale di € 500,00 (cinquecento/00);
- ✓ Rinvenimento corpi estranei: penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni rinvenimento;
- ✓ Mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici: penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni inosservanza;
- ✓ Ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione, penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- ✓ Ritardo nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento e conseguente restituzione della cauzione rispetto al termine di 15 gg. lavorativi: penale di € 100,00 (cento/00) = per ogni giorno di ritardo;

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Amministrazione mediante emissione di specifica fattura.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Amministrazione per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Articolo 22 Risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante P.E.C., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L'Amministrazione, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- ✓ nel caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ✓ nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- ✓ nel caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- ✓ nel caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al gestore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- ✓ nel caso di danni gravi, per qualsiasi causa, o di gravi inadempienze e/o infrazioni a disposizioni di legge e/o regolamentari e/o ai patti convenzionali precisati in sede contrattuale, dovuti a colpa del gestore e/o del relativo personale collaboratore o dipendente, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere "ipso facto" il contratto, di incamerare il deposito cauzionale e di richiedere il risarcimento dei danni causati;
- ✓ in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Amministrazione.

Qualsiasi violazione, anche parziale, delle norme sopracitate determinerà l'immediata risoluzione del rapporto senza che il Concessionario possa accampare pretesa alcuna, mentre l'Amministrazione potrà richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la concessione, in danno al Concessionario. Allo stesso sono addebitati i minor introiti dell'Amministrazione rispetto a quelli previsti dal contratto risolto.

Articolo 23 Recesso

Al Concessionario non è consentito recedere dal Contratto prima della scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore.

Articolo 24 Disposizione per il caso di scioglimento del contratto

In caso di scioglimento per qualsiasi causa del rapporto, il Concessionario nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale per la conduzione del servizio in concessione e delle attività con questi connesse.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 Foro competente

Tutte le controversie saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Articolo 26 Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà il Concessionario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato. Il Concessionario dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle disposizioni normative in materia (GDPR 676/2016) e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dall'Amministrazione in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. In particolare, il Concessionario si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio stesso, ed a designare il responsabile del trattamento dei dati personali.

Articolo 27 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, eccetto quelli che per legge fanno carico all'Amministrazione.

Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

Articolo 29 Norma di chiusura

Il Concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d'onori, valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.